REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO 1 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 1 Finalità

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente. A tal fine, favorisce la costituzione e lo sviluppo delle libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, compresi quelli dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, che contribuiscono all'elevazione dell' attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva del Comune.

Art. 2 Albo

- 1. E' istituito l'Albo delle associazioni e degli organismi di aggregazione sociale, al fine di conferire loro determinati poteri e diritti nei confronti dell'Ente.
- 2. In fase di prima istituzione l'albo risulta costituito dalle associazioni e dagli organismi che hanno già effettuato l'iscrizione depositando, insieme con la domanda, lo Statuto e l'atto costitutivo.
- 3. Le nuove richieste presentate devono essere corredate da una dichiarazione in cui risultino:
 - a) le finalità sociali senza fini di lucro:
 - b) la sede legale;
 - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori o dei soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'Associazione stessa;
 - d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi.
- 4. Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e lo Statuto.

Art. 3 Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo.

1.Il Comune garantisce:

- a) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività, facilitando l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale;
- b) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
- c) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, secondo quando stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4 Assemblee

- 1.Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte definita della stessa, per iniziativa del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
- 2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
- 3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.

Art. 5 Petizioni, istanze, proposte

- 1. I cittadini singoli o associati possono presentare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze, proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
- 2. L'istituto della petizione si caratterizza come una domanda rivolta ai competenti organi dell'Ente per sollecitarne l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità.
- 3. L'istituto dell'istanza si caratterizza come una formale richiesta scritta, rivolta agli organi o ai responsabili dei servizi dell'Ente, per richiedere atti di loro competenza, audizioni, o per presentare memorie sui contenuti di atti amministrativi da adottare, al fine di evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune. Nell'istanza vanno indicati con chiarezza gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati.
- 4. L'istituto delle proposta rappresenta una atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi. Va redatta secondo lo schema dell'atto deliberativo e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.
- 5. Petizioni, istanze e proposte devono essere sottoscritte da tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale, compresi i cittadini europei e gli stranieri regolarmente soggiornanti.
- 6. Petizioni, istanze e proposte sono presentate in carta libera all'Amministrazione comunale, nelle persona del Sindaco, e devono contenere l'indirizzo dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona o le persone a cui deve essere indirizzata la risposta, oltre che il recapito delle medesime.
- 7. Le petizioni e le proposte devono recare il numero minimo di almeno 50 sottoscrizioni.
- 8. L'organo competente esamina le domande entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
- 9. Il primo firmatario può essere invitato dall'organo eventualmente competente all'assunzione della decisione ad illustrare la petizione, istanza, proposta.

CAPO 2 REFERENDUM POPOLARI

Art. 6 Norme generali

- 1. Il referendum popolare è istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
- 2. Sono ammessi referendum consultivi, propositivi ed abrogativi su materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale.
- 3. I referendum non potranno svolgersi in concomitanza con operazioni di voto comunale o provinciale.
- 4. Il referendum popolare va posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.

Art. 7 Potere di iniziativa

- 1. Il referendum consultivo è indetto esclusivamente su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati.
- 2. L'iniziativa del referendum propositivo e di quello abrogativo può essere presa su richiesta di almeno il 15 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 8 Materie non oggetto di referendum

- 1. Ai sensi dell'art. 53 bis dello statuto Comunale i referendum non posso riguardare:
 - lo Statuto e i regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali;
 - il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - gli atti del Consiglio e della Giunta inerenti i tributi e le tariffe per i servizi forniti dal Comune;
 - le espropriazioni per pubblica utilità;
 - l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone, ivi compresi i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
 - la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del Comune;
 - il programma delle opere pubbliche, salvo singole opere;
 - il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - le materie nelle quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge tali da non rendere possibile l'espletamento del referendum;
 - i quesiti referendari che siano stati oggetto di consultazione negli ultimi cinque anni da parte del Comune.
- 2. Il referendum abrogativo relativo alla singola opera pubblica è ammissibile fino al momento in cui è assunto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera medesima.
- 3. Il referendum propositivo relativo alle singole opere pubbliche, nel caso in cui gli interventi comportino una spesa superiore ai 100.000 euro, deve essere accompagnato da una proposta di piano economico finanziario.

Art. 9 Comitato dei Garanti

- 1. Le richieste di indizione di referendum popolari devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un Comitato di Garanti, composto da tre esperti in diritto amministrativo.
- 2. Il Comitato deve verificare l'ammissibilità per materia, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, deve effettuare un riscontro sulla formulazione del quesito e sulla regolarità di presentazione delle firme.
- 3. Il Consiglio comunale è titolare del potere di nomina del Comitato; la nomina avviene entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di referendum.
- 4. Uno dei componenti del Comitato deve essere nominato su designazione della minoranza consiliare.
- 5. Ai componenti del Comitato dei Garanti è riconosciuto un gettone, a titolo di rimborso spese per tutte le attività connesse al referendum. L'importo verrà determinato nella stessa deliberazione di nomina.

Art. 10 Referendum ammessi – data di effettuazione

- 1. Le consultazioni referendarie sono effettuate semestralmente, riunite in un'unica giornata di domenica nei mesi compresi da aprile a giugno e da ottobre a dicembre, non in coincidenza con operazioni di voto comunale o provinciale.
- 2. La data di convocazione dei comizi referendari è fissata dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione dei Capi Gruppo Consiliari ed il Comitato promotore del referendum, almeno sessanta giorni prima di quello in cui si terranno le consultazioni.

Art. 11 **Iniziativa referendaria**

- 1. Il referendum è indetto con decreto sindacale, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale:
 - a) per iniziativa del Consiglio Comunale;
 - b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore ad almeno il 15 % degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 12 Iniziativa del Consiglio Comunale

- 1. Il referendum consultivo è indetto esclusivamente su iniziativa di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
- 2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Dopo il dibattito e sentita la Commissione dei Capigruppo, il Consiglio decide in merito con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voto dei Consiglieri assegnati.
- 3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Servizio Finanziario, con la collaborazione di tutti gli Uffici che saranno impegnati nella consultazione.
- 4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 13 Iniziativa dei cittadini

- 1. I cittadini che intendono promuovere un referendum abrogativo o propositivo devono provvedere alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinquanta di essi ed alla definizione del quesito, o dei quesiti, oggetto del referendum.
- 2. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
- 3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito, articolato in modo breve e chiaro.
- 4. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.
- 5. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la nomina del Comitato dei Garanti, secondo tempi e modalità previsti dal precedente art. 9.

Art.14 Esame di ammissibilità del quesito

- 1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dal Comitato dei Garanti in via obbligatoria e vincolante.
- 2. Il Comitato promotore del referendum può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della istanza. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
- 3. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del Comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il Comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti.
- 4. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo o dalla esecutività della deliberazione del Consiglio.

5. Le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve indicare il riferimento alle norme di legge e regolamentari che impedisce l'accoglimento.

Art. 15 Raccolta delle firme

- 1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
- 2. I fogli vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro proprio e del Comune di Taino, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
- 3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 16 Autenticazione delle firme

- 1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al precedente articolo, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
- 2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il referendum nazionale.
- 3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero di firme raccolte.
- 4. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art.17 Presentazione delle proposte di referendum

- 1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.16 recanti le firme, deve essere presentata dai promotori al Segretario Comunale, tramite protocollo, entro il novantesimo giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del segretario Comunale.
- 2. Del deposito dei plichi deve essere rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
- 3. Sono ritenute valide le firme che, secondo le prescrizioni indicate nell'art. 15, siano raccolte nei fogli descritti e vidimati come indicato nell'art. 15 del presente regolamento e appartengano agli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4. La verifica è effettuata congiuntamente dagli Uffici anagrafe ed elettorale.
- 5. Il Comitato dei Garanti dovrà verificare, a sua volta, la regolarità della presentazione delle firme e definire il numero di quelle validamente presentate. Ove non si raggiunga il numero minimo del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, il referendum è dichiarato inammissibile.

Art. 18 Indizione

- 1. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum, questi vengono indetti secondo la data di presentazione, nel caso di iniziativa popolare, o di esecutività dell'atto, nel caso in cui la proposta sia del Consiglio Comunale.
- 2. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno. Non può essere effettuato il referendum:

- a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni comunali e provinciali. Qualora fossero già stati indetti referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi saranno sospesi con decreto del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva:
- b) nei periodi diversi da quelli compresi tra marzo e giugno, e tra ottobre e dicembre;
- c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali ed i quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
- 3. Il referendum, dopo la deliberazione della Giunta Comunale che stabilisce la data, è indetto dal Sindaco con proprio decreto: la consultazione deve tenersi in una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono nell'arco di 12 ore consecutive di apertura dei seggi.
- 4. Il Sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione del decreto all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del referendum.

Art. 19 Disciplina della votazione

- 1. Hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti i cittadini che alla data di indizione del referendum sono iscritti nelle liste elettorali comunali.
- 2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo di manifesti.
- 4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.

Art. 20 Ufficio comunale per il referendum

- 1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale, presieduto dal Responsabile dei Servizi Demografici.
- 2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. L'Ufficio predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle votazioni.
- 3. La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
- 4. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, più un rappresentante designato da ogni comitato promotore dei referendum.
- 5. La nomina del Presidente e degli scrutatori è effettuata con decreto sindacale, dopo che si sia proceduto a sorteggio dall'elenco dei candidati, iscritti alle liste elettorali, che abbiano presentato apposita richiesta. Ove il numero dei richiedenti sia inferiore al triplo delle persone da sorteggiare, l'Ufficio comunale per il referendum provvede d'ufficio, attingendo i nominativi a sorte dalle liste elettorali.
- 6. Per potere essere inseriti nell'elenco dei Presidenti occorre il possesso del titolo di studio di istruzione secondaria.
- 7. Il Presidente designa il proprio Segretario.
- 8. La tempistica delle operazioni preliminari alla votazione è definita dall'Ufficio Comunale per il referendum.

Art. 21 Operazioni di scrutinio

- 1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
- 2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione del referendum.
- 3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio Comunale per il Referendum.

Art. 22 Proclamazione dei risultati

- 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, L'Ufficio Comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
- 2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Comunale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati e uno è depositato presso l'Ufficio Comunale per i Referendum.
- 3. L'Ufficio Comunale per i Referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'Ufficio stesso o al Presidente del Seggio.
- 4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo del Comitato dei Garanti e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il comitato per il referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Comitato dei Garanti. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni. Il Sindaco si pronuncia in via definitiva sui risultati del referendum.

Art. 23 Pronunciamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla pronuncia definitiva sui risultati del referendum, prende atto della proclamazione del risultato ed assume gli indirizzi, gli atti ed i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum.
- 2. I referendum abrogativi e propositivi sono vincolanti quando i quesiti, raggiunto il quorum del 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto, ottengono i voti favorevoli, validamente espressi, da almeno il 30% degli aventi diritto.
- 3. Il Consiglio Comunale ha la possibilità, in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
- 4. Qualora il risultato del referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, dichiara l'abrogazione dell'atto o del provvedimento o di parte di esso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione. La delibera di cui sopra con adeguata motivazione può prevedere l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'atto, per un termine non superiore a 90 giorni dalla data di esecutività della stessa.

Art. 24 **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum si provvede con stanziamenti da imputarsi su appositi capitoli di bilancio.

Art. 25 Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

- 1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
- 2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
- 3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione dei manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga a d opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 26 Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

- 1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori dei referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
- 2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 27 Norma di chiusura

- 1. Nel caso in cui, durante l'intero iter di svolgimento del referendum, si rendesse utile una interpretazione del presente regolamento, è al Comitato dei Garanti che il Sindaco, i Gruppi consiliari e i Comitati promotori devono fare riferimento.
- 2. Il Comitato dei Garanti, nel caso di incertezza dovuta alla incompletezza delle disposizioni regolamentari, può utilizzare, in via analogica, le disposizioni di legge che regolano la materia del referendum nazionale.